

Pubblicato il 21/08/2023

**N. 07865/2023REG.PROV.COLL.
N. 00508/2023 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 508 del 2023, proposto da Comune di Arezzo, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Caia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

Francesco Macri', Coingas Spa, Energia Servizi Territorio Ambiente - E.S.Tr.A. S.p.A., non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima), 13 ottobre 2022, n. 13058, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2023 il Cons. Giorgio Manca e uditi per le parti l'avvocato Aicardi su delega di Caia e l'avvocato dello Stato Simeoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con delibera del 10 novembre 2021, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (in seguito solo Anac) ha deliberato, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 39 del 2013, la inconferibilità «dell'incarico conferito al Dott. Francesco Macri, di Presidente della società Estra S.p.A. in data 31.07.2017 e la conseguente nullità degli atti di conferimento degli incarichi e dei relativi contratti, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 39/2013».
2. Il provvedimento è basato su plurimi rilievi e in specie sulla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 7, comma 2, prima parte e lettera d), del d.lgs. n. 39 del 2013 (il quale prevede che «[a] *coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico [...] non possono essere conferiti: [...] d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione*»), considerato che il Dott. Macri – successivamente nominato presidente della società Estra S.p.a. - è stato consigliere del Comune di Arezzo fino al 1° settembre 2016. Secondo l'Anac, la società Estra è qualificabile come ente di diritto privato in controllo pubblico (ossia «*le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di*

nomina dei vertici o dei componenti degli organi»: art. 1, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 39 del 2013) e la nomina in questione è riconducibile alla categoria di «*amministratore di ente privato in controllo pubblico*», ai sensi dell' art. 1, comma 2, lett. l), del d.lgs. n. 39 del 2013 (in cui rientrano «*gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico*»). Il Comune di Arezzo (ente che ha conferito l'incarico in questione), presso cui il Dott. Macrì ha svolto la carica politica nei due anni precedenti la nomina, eserciterebbe su Estra un controllo indiretto, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., per il tramite della società Coingas S.p.a., di cui il Comune detiene una partecipazione pari al 45,17% del capitale sociale. Coingas, a sua volta, è uno dei soci di Estra S.p.a.

Stante la suddetta partecipazione, Anac ha ritenuto che Coingas sia società in controllo del Comune di Arezzo e, che, pertanto, le prerogative eventualmente riservate ad essa fossero, nella sostanza, riferibili all'ente locale. Rammenta, infatti, che è lo stesso statuto di Estra S.p.a. a porre in capo (tra gli altri) a Coingas (e, dunque, indirettamente, al Comune di Arezzo) la scelta degli organi societari. L'art. 19, infatti, dispone che «*spetta ai soci Consiag S.p.A., Intesa S.p.A. e Coingas S.p.A. e Multiservizi S.p.A. il diritto di nominare un amministratore ciascuno*».

Evidenzia, altresì, che nel corso dell'istruttoria è emersa la presenza di un patto parasociale stipulato tra i soci di Estra S.p.a., con il quale i rappresentanti dei soci in seno al C.d.A. sarebbero vincolati a nominare il presidente di Estra tra i consiglieri di amministrazione designati da Coingas (e quindi, a dire dell'Anac, dal Comune di Arezzo).

L'incarico di Presidente del C.d.A. di Estra sarebbe riconducibile alla categoria di «*amministratore di ente privato in controllo pubblico*» di cui all'art. 1, comma 2, lett. l), d.lgs. n. 39 del 2013, atteso che «*in occasione delle conferme nell'incarico di Presidente del CdA di Estra [del] 31 luglio 2017 e [del] 15 luglio 2020*

al dott. Macrì sono state espressamente attribuite deleghe gestionali dirette mediante atti di procura».

Infine, l'Anac ha ritenuto che l'inconferibilità dell'incarico del 2017 abbia avuto come effetto quello di sospendere il termine dilatorio che deve intercorrere fra la cessazione dell'incarico che produce l'inconferibilità ed il conferimento del nuovo incarico, con conseguente declaratoria di inconferibilità anche con riferimento all'incarico ricevuto nel 2020, così come previsto nella delibera Anac del 27 maggio 2020.

3. La predetta delibera è stata impugnata dal Comune di Arezzo con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio che, con sentenza 13 ottobre 2022, n. 13058, lo ha respinto ritenendo infondate tutte le censure.

4. Il Comune di Arezzo, rimasto soccombente, ha proposto appello reiterando i motivi di primo grado, in chiave critica della sentenza di cui chiede la riforma.

5. Resiste in giudizio l'Anac, chiedendo che l'appello sia respinto.

6. All'udienza del 4 aprile 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Con il primo motivo (pp. 7-11 dell'atto di appello), l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza del controllo pubblico esercitato dal Comune di Arezzo su Estra, segnatamente per il tramite dell'influenza pubblica dominante che il Comune eserciterebbe su Coingas (socio di Estra).

In realtà, ad avviso dell'appellante, tale situazione non potrebbe rinvenirsi nel caso di specie, considerato che il Comune di Arezzo non possiede la maggioranza del capitale sociale in Coingas e non sussisterebbero elementi in grado di attestare concretamente la capacità del Comune di influenzare l'assemblea o le scelte di Coingas, come richiesto dall'art. 2359, primo comma, n. 2, cod. civ. (richiamato dall'art. art. 1, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 39 del 2013). Non risulterebbe provata la presenza di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante, anche per la frammentazione del capitale sociale di Coingas, (54,83% distribuito tra 26 Comuni, con quote di

partecipazione fino ad oltre l'8%, a fronte della partecipazione non maggioritaria del Comune di Arezzo pari al 45,71%), che rende impossibile configurare una maggioranza assembleare dell'Ente. Ciò sarebbe dimostrato, in specie, dall'ampia e continua partecipazione dei soci alle assemblee, che non rende governabile la società in via solitaria dal Comune di Arezzo, seppur socio di maggioranza relativa.

Pertanto, la delibera dell'Anac risulta, di conseguenza, illegittima per violazione dell'art. 7, comma 2, e lett. d) del d.lgs. n. 39 del 2013.

8. Con il secondo motivo (pp. 11-16 dell'atto di appello) censura la sentenza nella parte in cui, al fine di dimostrare la riconducibilità al Comune di Arezzo della nomina del dott. Macrì a presidente di Estra S.p.a., richiama il vincolo derivante dal patto parasociale del 6 dicembre 2013. L'accordo parasociale, tuttavia, ad avviso dell'appellante, non poteva avere più alcuna efficacia sulle nomine del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Estra per gli esercizi successivi a quello chiuso al 31 dicembre 2016, termine finale di efficacia previsto dal punto 7.1. del patto.

9. Con il terzo motivo (pp. 16-22 dell'atto di appello), il Comune di Arezzo lamenta l'ingiustizia della sentenza per aver respinto le censure con le quali, nel giudizio di primo grado, è stata dedotta l'illegittimità della deliberazione dell'Anac per non aver accertato lo specifico requisito della sussistenza, su Estra, del controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. da parte del Comune di Arezzo (comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti).

L'appellante ribadisce, pertanto, in critica alla sentenza, che l'art. 7, comma 2, alinea e lett. d), del d.lgs. n. 39 del 2013, richiede testualmente, in via specifica, la sussistenza del «*controllo pubblico da parte [...] di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti*»; e che, in ogni caso, la nozione di «*ent[e] di diritto privato in controllo pubblico*» dettata dall'art. 1, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 39 del 2013 fa riferimento al «*controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c.*», e cioè a una situazione in cui, per orientamento pacifico e consolidato, la posizione di controllo deve spettare a un solo soggetto, non essendo ammissibile un

controllo congiunto. Ciò si ricaverebbe, *a contrario*, anche da quanto previsto dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) il quale intende per «*società a controllo pubblico*» non qualsiasi società a partecipazione pubblica maggioritaria, ma solo le società in cui «*una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo*» o ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. – e quindi, come si è detto sopra, in via “solitaria” – o, in via congiunta, ma solo «*quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo*» (art. 2, comma 1, lett. *b*) e *m*), d.lgs. n. 175 del 2016).

10. Con il quarto motivo (pp. 22-24 dell'atto di appello), il Comune di Arezzo deduce l'ingiustizia della sentenza nella parte in cui, sostanzialmente aderendo alla tesi dell'Anac, ha ritenuto che il periodo di c.d. raffreddamento (biennale o annuale) rimarrebbe sospeso per il tempo dell'incarico invalidamente conferito. Tuttavia, secondo l'appellante, tale distanziamento temporale opera a prescindere dall'attività cui l'interessato si dedichi medio tempore, e quindi anche quando dovesse trattarsi dello svolgimento di un incarico inconfiribile. La delibera impugnata in primo grado è dunque illegittima, almeno con riguardo all'incarico conferito al dott. Macrì il 15 luglio 2020, perché questo conferimento è avvenuto dopo la scadenza del termine di due anni del c.d. “periodo di raffreddamento”. Per il dott. Macrì, infatti, tale “periodo di raffreddamento” ha cominciato a decorrere dal 1° settembre 2016 – giorno delle sue dimissioni dalla carica di consigliere comunale di Arezzo – e si è perciò concluso il 1° settembre 2018.

11. I quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente dato che tutti si riferiscono all'applicazione delle norme sulla inconfiribilità di incarichi, previste dal decreto legislativo n. 39 del 2013, al conferimento dell'incarico di presidente del C,d.A. di Estra S.p.a. al dott. Macrì.

Applicazione che coinvolge gli elementi essenziali della fattispecie e in particolare:

- la nozione di *«enti di diritto privato in controllo pubblico»*, di cui alla definizione legislativa dell'art. 1, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 39 del 2013;
- la portata del riferimento, nella definizione legislativa, al controllo di cui all'articolo 2359 cod. civ., o all'attribuzione, a pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, dei poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi della società di diritto privato;
- l'estensione del periodo di due anni durante il quale non può procedersi alla nomina, negli organi dell'ente di diritto privato in controllo pubblico, di chi sia stato in precedenza componente *«della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico»* (art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 39 del 2013).

12. In linea di fatto, non è contestato che - fino al 1° settembre 2016 - il dott. Macrì è stato componente del Consiglio comunale di Arezzo, ossia di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti; e quindi rientra nella cerchia di coloro che, nei due anni successivi alla cessazione dalla carica politica, non possono essere nominati dalla medesima amministrazione locale quale amministratore dell'ente di diritto privato soggetto a controllo pubblico (art. 7, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 39 del 2013).

12.1. Quanto alla natura giuridica della società Estra S.p.a. e alla sua qualificazione come *«ente di diritto privato in controllo pubblico»*, occorre muovere dall'osservazione che la definizione legislativa posta dall'art. 1, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 39 del 2013, delinea due distinte fattispecie di *«controllo pubblico»*: la prima lo identifica con il controllo esercitato da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., quando la società di diritto privato eserciti *«funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici»*; la seconda riconosce l'esistenza di una forma di *«controllo pubblico»* quando alle pubbliche amministrazioni siano attribuiti, *«anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi»*.

12.2. Nella seconda ipotesi appare decisivo il riferimento alla sussistenza di un controllo pubblico anche quando la pubblica amministrazione che conferisce l'incarico non sia titolare di una partecipazione nel capitale sociale della società di diritto privato, purché risulti (da fonti di natura diversa, posto che la norma non contiene ulteriori indicazioni; e quindi da norme di legge, di statuto o contenute in accordi parasociali) che alla pubblica amministrazione siano conferiti poteri di nomina degli organi di vertice o di loro componenti.

12.3. Peraltro, il presupposto rappresentato dall'attività svolta dalla società o ente di diritto privato (vale a dire: l'esercizio di funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici) è comune alle due ipotesi.

Nel caso di specie, come accertato dalla sentenza appellata, le cui conclusioni sul punto non sono revocate in dubbio dalle censure dell'appellante, Estra S.p.a. è una *holding* che - ai sensi dell'art. 4 del suo statuto, «*ha per oggetto la gestione diretta indiretta e indiretta, anche tramite società partecipate, di attività attinenti i settori gas, telecomunicazioni*» e altri. Del gruppo fa parte Estra Energie s.r.l., società di cui è socio unico la Estra S.p.a., soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Estra S.p.a., titolare – come asserito nella motivazione del provvedimento dell'Anac e non contestato in fatto dall'appellante - del «*contratto Consip s.p.a. per la fornitura di gas alle pubbliche amministrazioni di Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Basilicata, Calabria e Sicilia per gli anni 2020/2021*». Per cui va condiviso anche l'assunto secondo cui, ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui al d.lgs. n. 39/2013, deve ritenersi che Estra S.p.a. «*faccia proprie le attività svolte dalle società controllate ovvero che si avvalga di quest'ultime per gestire attività alla prima riconducibili*». Va confermato quindi che Estra S.p.a. è un ente di diritto privato in controllo pubblico.

13. Per quanto concerne la dimostrazione che la nomina del dott. Macri vada fatta risalire a una scelta effettuata dal Comune di Arezzo occorre esaminare, anzitutto, il rapporto tra il Comune e la società Coingas (che, come si è già

veduto, è a sua volta titolare di una quota del capitale di Estra S.p.a. pari al 25,139 per cento). In particolare due essenziali osservazioni dimostrano l'esistenza di un controllo di fatto del Comune di Arezzo sulla Coingas S.p.a.: da un lato il frazionamento del capitale sociale in piccolissime quote (il Comune di Arezzo è titolare di una quota pari al 45,17% del capitale sociale, il restante è suddiviso tra altri 26 Comuni della provincia di Arezzo); dall'altro lato, proprio la quasi maggioritaria quota azionaria in capo al Comune di Arezzo, in una situazione di polverizzazione del capitale sociale, rende agevole il controllo dell'assemblea ordinaria (integrando quell'influenza dominante che, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 2, cod. civ., costituisce una forma di controllo).

13.1. Né sembra ragionevole sostenere che gli azionisti diversi dal Comune di Arezzo, che formalmente sarebbero titolari della maggioranza delle azioni, si coalizzino sempre per contrastare l'azionista di maggioranza relativa. Si tratterebbe di un postulato non dimostrato: ossia che i soci diversi dal Comune di Arezzo sempre e in tutte le occasioni perseguano i medesimi interessi e, a questi fini, le loro posizioni convergano e prevalgano in assemblea su quelle dell'azionista Comune di Arezzo (e che ciò sia del tutto implausibile è dimostrato anche dal fatto che non risultano patti parasociali tra gli azionisti "di minoranza", e comunque non risultano nemmeno allegati).

13.2. Dal controllo del Comune di Arezzo sulla Coingas discende anche la riferibilità all'amministrazione locale della nomina del dott. Macri.

Coingas, infatti, oltre a essere socio di Estra S.p.a. con una quota del 25,139%, è (o era, all'epoca) parte di un accordo parasociale stipulato il 6 dicembre 2013 con altri due soci di Estra: le società Consiag S.p.A. e Intesa S.p.a. L'art. 7.1. dell'accordo prevedeva che «[i]l *Presidente del Consiglio di Amministrazione, fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2016, è nominato tra i Consiglieri designati da COINGAS*». Appare evidente, pertanto, il ruolo ricoperto dal Comune di Arezzo nel procedimento di nomina del dott. Macri, quale frutto

sia dell'influenza dominante sulla Coingas sia della norma del patto parasociale sopra richiamata.

13.3. Si osservi, inoltre, come la norma pattizia sia sufficiente a integrare anche la situazione di controllo pubblico descritta dall'art. 1, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 39 del 2013, posto che il patto parasociale, tramite il controllo del Comune di Arezzo su Coingas, finisce per riconoscere al Comune, *«anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi»* di Estra S.p.a.

In altri termini, proprio il riferimento normativo al caso in cui la pubblica amministrazione non sia socio dell'ente di diritto privato, rende irrilevante – per un verso - il fatto che il Comune di Arezzo non sia direttamente socio di Estra; e - per altro verso - rende irrilevanti anche gli argomenti basati sulla nozione di controllo recepita dall'art. 2359, comma 1, n. 2 cod. civ. (controllo da parte di un solo socio o controllo congiunto).

13.4. È infondata, altresì, anche l'ulteriore doglianza secondo cui il patto parasociale avrebbe cessato i suoi effetti con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016. L'appellante sembra interpretare la norma pattizia come se questa prevedesse che gli effetti scadessero il 31 dicembre 2016, ma è una interpretazione che si scontra con la lettera dell'accordo che fa riferimento alla data di approvazione del bilancio di esercizio 2016 (approvazione che, di regola, si colloca nel corso dell'anno successivo).

Inoltre, non è dubbio che al momento della prima nomina del dott. Macrì quale presidente di Estra (avvenuta con la deliberazione dell'assemblea di Estra del 12 settembre 2016) il patto parasociale fosse valido ed efficace; così come lo era al tempo degli accordi per la conferma della nomina (poi formalizzata con la delibera del C.d.A. di Estra del 20 luglio 2017, colpita da nullità a seguito del provvedimento Anac impugnato in primo grado), come si evince dalle deliberazioni versate in atti (si veda, in specie, la delibera Coingas dell'8 maggio 2017, che indica il dott. Macrì quale presidente di Estra, adottata quando il patto parasociale era ancora vigente). Anche la nomina

successiva a quella iniziale del 12 settembre 2016 deve ritenersi, quindi, come decisione assunta sulla base dei medesimi accordi parasociali.

14. Sono infondati anche gli argomenti utilizzati dall'appellante per contestare l'interpretazione sulla estensione del periodo di c.d. raffreddamento.

14.1. Come ben evidenziato dal primo giudice, la nullità degli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle norme sopra richiamate (art. 17 del d.lgs. n. 39 del 2013) configura una ipotesi di "nullità sanzione"; in altri e più articolati termini, si tratta di una nullità testuale che intende colpire con la misura più incisiva e radicale il contrasto tra l'atto di incarico e gli interessi tutelati dalle norme che impongono i divieti di conferimento nelle diverse ipotesi normative, ma che intende non solo sanzionare la scelta dell'amministrazione ma anche perseguire lo scopo di ripristinare (per il noto meccanismo operativo della nullità, che priva l'atto di effetti fin dalla sua adozione) il corretto assetto degli interessi pubblici violati.

14.2. Se quella appena esposta è la *ratio* della norma di cui agli articoli 7, comma 2 e 17 del d.lgs. n. 39 del 2013, appare evidente come non sia possibile aderire alla tesi secondo cui il periodo di c.d. raffreddamento dovrebbe decorrere ugualmente anche in caso di atto nullo. La nullità dell'incarico, per raggiungere interamente i suoi scopi, deve comportare, dunque, anche l'effetto di rendere inutile, ai fini del decorso del periodo, il tempo in cui si è svolto l'incarico il cui conferimento era vietato.

Da quanto precede deriva come conseguenza che la nullità che ha travolto l'atto di nomina a presidente di Estra S.p.a. di cui alla delibera del 20 luglio 2017 paralizza il periodo fino al successivo incarico del 15 luglio 2020, rendendo inconfirabile anche quest'ultimo dal momento che anche questo finisce col ricadere nel periodo biennale di c.d. raffreddamento.

15. Va, infine, disatteso anche il quinto motivo (pp. 24-27 dell'atto di appello), con il quale l'appellante ripropone il quinto motivo del ricorso di primo grado, con cui il Comune di Arezzo ha sostenuto che la delibera impugnata sarebbe in ogni caso illegittima per l'interpretazione estensiva data all'art. 7,

comma 2, del d.lgs. n. 39 del 2013 e alle cause di inconferibilità previste, interpretazione inammissibile perché – trattandosi di disposizioni che incidono sul diritto di «*accedere agli uffici pubblici*» costituzionalmente garantito dall'art. 51, comma primo, della Costituzione - postulerebbero una interpretazione restrittiva delle cause ostative all'esercizio del diritto in questione.

In senso contrario, non si può che rimandare agli argomenti e alle considerazioni svolte su ciascuna delle doglianze dedotte dall'appellante, dalle quali si evince che le soluzioni interpretative accolte non si discostano dalle note regole di interpretazione della legge, compresa quella che impone di tenere conto della «*intenzione del legislatore*», senza sconfinare nell'interpretazione analogica.

16. In conclusione, l'appello va integralmente respinto.

17. Le spese giudiziali del grado di appello debbono essere compensate tra le parti, in ragione della novità delle questioni esaminate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa tra le parti le spese giudiziali del grado di appello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente

Valerio Perotti, Consigliere

Angela Rotondano, Consigliere

Anna Bottiglieri, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Giorgio Manca

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti

IL SEGRETARIO